



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2022

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PARTITE IVA IN REGIME FORFETTARIO

Dal **1° luglio 2022** scatta l'obbligo di fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente (2021) hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000

Attenzione!! per coloro che hanno aperto la p.iva nel 2021 il limite di euro 25.000 va raggugliato ad anno.

Esempio: apertura 01/07/2021 = 6 mesi nel 2021 >> il limite di fatturato è quindi di € 12.500 (25.000/2), se si è fatturato di più, dal 01/07/2022 scatta l'obbligo della FTE.

Il **1° gennaio 2024** l'obbligo si estende a **tutti gli altri forfettari**.

Termini per l'invio delle FTE:

- relativamente alle fatture emesse nel III trimestre 2022 la scadenza per l'invio delle FTE è la fine del mese successivo alla data di emissione della fattura
- dal 01/10/2022 il termine per l'invio delle FTE sarà di 12 gg dalla data di emissione

Sanzioni:

Le **sanzioni** per la tardiva emissione della **fattura elettronica** variano in relazione alla violazione commessa: Violazione registrazione o **fatturazione** senza conseguenze sul calcolo dell'IVA da € 250,00 a € 2000,00 (Art. 6, comma 1, D. Lgs 471/1997).

ANCORA POSSIBILI LE COMUNICAZIONI PER E-MAIL DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (PERÒ SOGGETTE A CONTROLLI ISPETTIVI)

Dal 28.3.2022 per tale adempimento è utilizzabile lo specifico applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro.

Recentemente l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha reso nota la possibilità di continuare ad inviare la comunicazione tramite e-mail anche oltre l'originaria scadenza del periodo transitorio fissata al 30.4.2022.

Lo stesso Ispettorato "avverte" che eventuali verifiche saranno "prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che facciano uso" di tale modalità.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



AGEVOLAZIONE 110% - NUOVO TERMINE PER IL PRIMO SAL 2022

Avanzamento al 30% al 30/09/2022 per il 110% sul 2022 - fine lavori entro 31/12/2022
Nel computo del sal anche i lavori diversi dal 110%.

La proroga del termine di esecuzione dei lavori per fruire del 110% sulle villette e sulle unità unifamiliari, contenuta nel decreto Aiuti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non sposta semplicemente in avanti la data di riferimento per il Sal minimo del 30% dell'intervento complessivo, ma si occupa anche del calcolo di questo limite.

In effetti, la modifica al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio interviene in due direzioni:

- 1) posticipa al 30 settembre (rispetto al precedente termine del 30 giugno) la data entro cui effettuare – nelle unità “unifamiliari” - lavori «per almeno il 30% dell'intervento complessivo», in modo da poter avere tre mesi in più di bonus (in luogo dei precedenti sei mesi, atteso che la data limite per le spese è sempre quella del 31 dicembre 2022);
- 2) chiarisce che nel computo dell'intervento complessivo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo» (ossia quelli meritevoli del superbonus).

È quest'ultima indicazione che cambia (a volte radicalmente) i calcoli sino ad ora effettuati sul computo del Sal del 30 per cento. Fino ad oggi, infatti, questi lavori (ossia quelli agevolati con i bonus minori e quelli eventualmente non agevolabili), secondo la prassi delle Entrate, dovevano (e non potevano) essere considerati.

ANTICIPATE AL 30.6.2022 LE SANZIONI POS

A decorrere dal 30.6.2014 è stato introdotto l'obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali.

In seguito ad un lungo e travagliato iter legislativo, ricco di rinvii e sovrapposizioni normative, dopo 10 anni dall'emanazione del Decreto originario (2012), **a partire dal prossimo 30.6.2022**, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.

La sanzione risulta determinata dalla somma di:

- un importo fisso pari a € 30;
- un importo variabile in base al valore della transazione rifiutata.